

n. 536/2020 r.g.



REPUBBLICA ITALIANA

**In nome del popolo italiano**

TRIBUNALE DI AREZZO

in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio come previsto dalla decretazione emergenziale, a norma dell'art. 83, comma settimo, lett. h), D.l. n. 18/ 20 conv. Lg. n. 27/20, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 536/2020 r.g.

promossa da

[REDACTED]

**RICORRENTI**

nei confronti di

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA M.I.U.R. (C.F. 80185250588), rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED], giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GIANLUCA BENNATI UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA TOSCANA AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI AREZZO (C.F. 80022410486)**

**RESISTENTE**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.

## **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

*(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)*

Parte ricorrente – tutti quanti educatori che prestano la propria opera in convitti di Arezzo e provincia - chiede che gli venga riconosciuto il suo diritto alla percezione del beneficio economico di € 500,00 previsto dalla legge sulla “buona scuola” n. 107/2015, da corrispondersi per ciascun anno scolastico con la decorrenza indicata in ricorso.

Si costituisce ritualmente l’amministrazione resistente, chiedendo la reiezione della pretesa *ex adverso* formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.

All’udienza odierna la causa, istruita in via documentale, viene discussa e contestualmente decisa.

La questione oggetto della controversia è stata recentemente affrontata dalla **Corte di Appello di Roma, sentenza sez. II, 11/03/2019, n.1077**, la cui motivazione in diritto è qui integralmente richiamata ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 disp. att. c.p.c., non rinvenendo questo giudicante ragioni per discostarsene: *“La questione giuridica controversa attiene alla sussistenza del diritto degli educatori dei Convitti, assunti in ruolo a tempo indeterminato, alla erogazione dell'importo aggiuntivo previsto dall'[art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107](#) a fini di formazione professionale.*

*Con l'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), veniva introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale.*

*Con la [legge n. 107 del 2015 all'articolo 1](#), commi 121 e seguenti è stato testualmente disposto che “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e ' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e*

*la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pn. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122.*

*Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123.*

*Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.*

*124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti*

dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80](#), sulla base delle priorità

*nazionali indicate nel Pi. nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. (omissis).*

*Per l'attuazione del Pi. nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 e ' autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.”. In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015. Il predetto D.P.C.M., avente ad oggetto le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dispone, all'articolo 2, rubricato “Destinatari”, che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che e ' nominativa, personale e non trasferibile. 2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita ' e della ricerca assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche. 3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'universita ' e della ricerca, secondo le modalita ' da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita ' e della ricerca trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.4. La Carta e ' assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari e ' vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non puo ' essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione.*

*Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata e ' recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita ' e della ricerca disciplina le modalita ' di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.” La nota M.I.U.R. di cui al prot. 15219 del 15 ottobre 2015, al punto n. 2, rubricato “Destinatari”, dispone che “La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) e ' assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM). I destinatari delle somme sono anche i docenti assunti e da assumere in attuazione del "Pi.*

*straordinario di assunzioni di cui alla [L. n.107/2015](#)”. L'interpretazione dell'art. 1, co. 121 della L. n. 107/2015 cit., offerta dal Ministero, volta a circoscrivere l'ambito di applicazione della norma al solo personale docente risulta in contrasto con il principio di equivalenza delle funzioni di educatore con quelle di docente sancito dalla normativa di settore e dalla disciplina contrattuale, da cui emerge una chiara equipollenza del ruolo di educatore con quello di insegnante della scuola primaria. In senso conforme, del resto, si è già pronunciato il giudice amministrativo ( cfr. TAR La.*

*sentenza n. 7769/2016 del 6.07.2016, versata agli atti da parte ricorrente, da intendersi qui integralmente richiamata) .*

*Occorre soffermarsi sulla figura degli educatori come delineata dalla cornice giuridico-normativa di riferimento. L'art. 121 del [d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417](#) (recante, Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato) disponeva testualmente che: «Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale*

*degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici professionali.*

*Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari».*

*In virtù di tale norma, gli educatori operanti nei convitti rientravano nell'area retributiva relativa alla qualifica di docente, secondo quanto previsto dall'[art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 399](#) e ad essi è esteso il medesimo status giuridico. Il richiamato principio di equivalenza è stato quindi trasfuso nell'[art. 398, co. 2 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297](#), secondo il quale «I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari». La circostanza che la norma richiamata distingue e mantenga distinti e autonomi i due ruoli - del personale docente e di quello educativo - non assume alcuna rilevanza in senso contrario alla rilevata equiparazione laddove si consideri che, immediatamente dopo, comunque, è specificato espressamente che si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari. La circostanza che, pertanto, il personale docente e il personale educativo siano collocati in ruoli distinti, non assume in definitiva alcuna dirimente rilevanza ai fini che interessano.*

*A seguito della c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, il principio di equipollenza è stato recepito anche nelle fonti pattizie. L'art. 38, co. 2 del C.. Co. Scuola 1994 – 1997 (doc. 6), infatti, stabilisce chiaramente che rientrano nell'area contrattuale e nella funzione di docente «i docenti della scuola materna; i docenti della scuola elementare; i docenti della scuola media; i docenti della scuola secondaria superiore diplomati e laureati; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; i vicerettori aggiunti dei convitti; gli assistenti delle scuole speciali statali; gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici; i docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza». Analoga disposizione è contenuta nell'art. 25 del C.. Co. Scuola 2006 – 2009 (doc. 7).*

*Quanto, al personale educativo, il successivo Ar..127 CCNL - Profilo professionale e funzione del personale educativo -dispone che “I. Il profilo professionale del personale educativo e ’*

*costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca. 2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive.”.*

*I successivi artt. 128, 129 e 131 descrivono l'attività educativa (“volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività e ’ finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative”), le azioni funzionali all'attività educativa (“...tutte le attività , anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi; ...la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa.”), le attività aggiuntive di progettazione (“...Il progetto educativo deve essere coordinato con le indicazioni che, per gli aspetti didattici, sono contenute nei POF delle scuole frequentate dagli allievi.*

*A tal fine il collegio dei docenti della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei rappresentanti designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra aspetti didattici ed aspetti educativi della progettazione complessiva. ”) svolte dagli educatori.*

*Ebbene, dalla lettura delle disposizioni del C.C.N.L. di categoria emerge con evidenza che, sebbene il personale educativo svolga una funzione, quella appunto educativa, che si differenzia rispetto a quella prettamente didattica e di istruzione del personale docente, purtuttavia il predetto personale educativo partecipa comunque anche alla funzione di formazione e di istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, ed è collocato espressamente all'interno dell'area professionale del personale docente.*

*Appare indiscutibile allora la piena equiparazione del profilo professionale di educatore con quello di docente ad ogni effetto di legge; dunque, anche con riferimento alla cd. formazione professionale e agli strumenti attraverso cui l'amministrazione provvede alla sua concreta erogazione in favore del personale scolastico. E' appena il caso di osservare che [l'art. 1, della L. n. 107/2015](#) prevede al comma " 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e ' obbligatoria, permanente e strutturale... ".*

*Come osservato dal Giudice amministrativo nella richiamata sentenza "...Ai fini che qui ci occupano, vale osservare che il giudice amministrativo ha avuto modo di rimarcare che «In sostanza il contratto, sotto un profilo statico, colloca esplicitamente il personale educativo in parola tra quello docente e, per altro verso, nell'ambito dell'area della funzione docente, assegna dinamicamente a questo la funzione educativa partecipativa del processo di formazione e di educazione degli allievi, così facendone un tipo di personale docente che realizza il processo di insegnamento/apprendimento mediante quella peculiare attività educativa» (cfr. TAR La., Ro., Sez. III bis, 18 luglio 2014 n. 7721). Né, del resto, può giustificarsi una tale irragionevole discriminazione in base alla ratio sottesa all'introduzione del bonus in parola, dal momento che entrambe le figure professionali sono soggette agli obblighi formativi e, pertanto, non si comprende perché solo i docenti di ruolo debbano essere sostenuti dalla parte datoriale nell'esborso economico per le spese di aggiornamento e studio. "*

*Alla luce di tutto quanto esposto deve, pertanto, ritenersi che i commi 121 e ss. dell'[articolo 1 della legge n. 107 del 2015](#), e il D.P.C.M. 23 settembre 2015*



*che ne costituisce applicazione, nella parte in cui, nell'individuazione dei destinatari della cd. carta elettronica del docente, indicano testualmente i “docenti” e il “personale docente”, debbano essere interpretati nel senso di ricomprendere all'interno della predetta cerchia di destinatari anche il personale educativo dei convitti, equiparati ai docenti di scuola primaria; limitatamente al personale educativo di ruolo, titolare di un contratto a tempo indeterminato”.*

Il ricorso, dunque, deve essere accolto e va affermato il diritto di parte ricorrente, quale insegnante in servizio nel ruolo di educatori, alla assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'[art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107](#), con la decorrenza richiesta in ricorso, nei limiti degli importi e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione, con conseguente condanna della Amministrazione convenuta a provvedere in tal senso.

La presenza di oscillazioni giurisprudenziali in argomento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

#### **P.Q.M.**

L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:

**1. ACCOGLIE** il ricorso e dichiara il diritto di parte ricorrente alla assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'[art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107](#), per il periodo richiesto in ricorso, nei termini di cui in parte motiva e, per l'effetto, **CONDANNA** l'Amministrazione resistente a provvedere in tal senso;

**2. COMPENSA** integralmente fra le parti le spese di lite.

Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio come previsto dalla decretazione emergenziale, a norma dell'**art. 83, comma settimo, lett. h), D.l. n. 18/ 20 conv. Lg. n. 27/20**, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.

Arezzo, 17/02/2021

Il giudice  
Giorgio Rispoli